

**MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
COLPITE DALL'EPIDEMIA COVID-19  
ARTICOLO 56 DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18**

**DOMANDA DI ADESIONE**

Alla spettabile **UniCredit Leasing S.p.A.**

La/lo scrivente \_\_\_\_\_ ,

(di seguito: il "**Richiedente**"), con sede legale/corrente in \_\_\_\_\_ ,

con numero di codice fiscale \_\_\_\_\_ , (telefono)

\_\_\_\_\_ (p.e.c.), \_\_\_\_\_ (e-mail),

nella persona del sottoscritto \_\_\_\_\_ ,

con riferimento al contratto di locazione finanziaria (leasing) \_\_\_\_\_ (di seguito:

il "**Contratto**"), presa visione dell'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: il "**Decreto**

**Legge**"),

**c h i e d e**

di avvalersi, per i canoni in scadenza prima del 30 Giugno 2021 anche eventualmente già scaduti e rimasti insoluti, della misura di sostegno finanziario della sospensione fino al 30 Giugno 2021 prevista dall'articolo 56 del Decreto Legge, optando per la sospensione:

- dell'importo complessivo dei canoni
- della sola quota capitale dei canoni, fermo il pagamento della quota interessi alle relative scadenze

(di seguito: la "**Sospensione**").

In relazione a quanto sopra, il Richiedente

**s i d i c h i a r a c o n s a p e v o l e e a c c e t t a c h e**

in caso di Sospensione dell'importo complessivo dei canoni,

- (i) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone pagato prima della Sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della Sospensione e fino alla data del loro pagamento – allo stesso tasso e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto, tenendo anche conto dell'indicizzazione qualora il Contratto fosse indicizzato (di seguito: gli "**Interessi**");
- (ii) gli Interessi dovranno essere pagati dal Richiedente a UniCredit Leasing in unica soluzione – purché il loro ammontare sia pari o inferiore a quello di un canone periodico del Contratto – alla prima scadenza di un canone successiva al 30 giugno 2021 (se, per esempio, i canoni del Contratto scadono il giorno 16 del mese, gli Interessi dovranno essere calcolati fino al ed essere pagati il 16 luglio 2021 );

- (iii) qualora gli Interessi fossero di ammontare maggiore a quello di un canone periodico del Contratto, essi verranno frazionati in due o più rate, la prima delle quali sarà di ammontare pari alla differenza fra il totale degli Interessi e quella di uno, due o più canoni periodici a seconda di quanti ne saranno necessari per raggiungere l'ammontare degli Interessi;
- (iv) per consentire al Richiedente il pagamento degli Interessi, anche il pagamento del primo ed, eventualmente, del secondo, del terzo, etc. canone successivo al 30 giugno 2021 verrà sospeso;
- (v) il pagamento dei canoni periodici riprenderà in ogni caso alla seconda (ovvero alla terza, alla quarta o successiva a seconda dell'ammontare degli Interessi) scadenza di un canone successiva alla cessazione della Sospensione (se, per esempio, i canoni del Contratto scadono il giorno 16 del mese e sarà necessaria una sola rata di Interessi, il pagamento del primo dei canoni oggetto di Sospensione dovrà essere effettuato il 16 Luglio 2021 ed a seguire tutti gli altri);
- (vi) conseguentemente il piano di ammortamento verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità corrispondenti ai canoni non pagati per effetto della Sospensione;
- (vii) come ulteriore conseguenza anche la scadenza finale del Contratto e, quindi, dell'obbligo di pagamento del prezzo di eventuale acquisto finale sarà traslata in avanti per uguale periodo (se, per esempio, i canoni non pagati per effetto della Sospensione saranno stati sette, la scadenza finale del Contratto slitterà in avanti di sette mesi);
- (viii) i costi per i servizi accessori saranno rideterminati per tenere conto della nuova maggiore durata del Contratto a seguito della Sospensione e quanto la Richiedente non avrà pagato fino al 30 Giugno 2021 sarà suddiviso in quote uguali e addebitati alla Richiedente medesima in tutte le fatture relative agli Interessi, prima, ed ai canoni, poi, a partire dal 1° Luglio 2021;
- (ix) la Sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
- (x) la Sospensione in ogni caso non comporterà alcun effetto novativo;

in caso di Sospensione della sola quota capitale dei canoni,

- (i) le quote interessi dei canoni oggetto di Sospensione nonché i costi per i servizi accessori verranno pagati alle scadenze originarie;
- (ii) il pagamento dei canoni periodici riprenderà in ogni caso alla prima scadenza di un canone successiva alla cessazione della Sospensione (se, per esempio, i canoni del Contratto scadono il giorno 16 del mese, il pagamento del primo dei canoni oggetto di Sospensione dovrà essere effettuato il 16 Luglio 2021 ed a seguire tutti gli altri);
- (iii) conseguentemente il piano di ammortamento verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di canoni oggetto di Sospensione;
- (iv) come ulteriore conseguenza anche la scadenza finale del Contratto e, quindi, dell'obbligo di pagamento del prezzo di eventuale acquisto finale sarà traslata in avanti per uguale periodo (se, per esempio, i canoni oggetto di Sospensione saranno stati sei, la scadenza finale del Contratto slitterà in avanti di sei mesi);
- (v) la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
- (vi) la sospensione in ogni caso non comporterà alcun effetto novativo.

Allo scopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso sono puniti, come previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, il Richiedente

a u t o c e r t i f i c a

ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 56 comma 3 del Decreto Legge di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Sempre allo scopo, assumendone ogni responsabilità, il Richiedente

d i c h i a r a

- (a) di essere una micro/piccola/media impresa – per come definita dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – avente sede in Italia o comunque soggetto ad essa equiparato (professionista operante in Italia);

- (b) che, per quanto a sua conoscenza, non presenta esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del richiamato decreto (17 marzo 2020), classificate come esposizione creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;

d i c h i a r a i n o l t r e

- (a) che il Contratto non è un contratto di leasing operativo;  
(b) che il Contratto era già stato stipulato alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17 marzo 2020);  
(c) che il Contratto ha per oggetto beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o della professione del Richiedente.

Qualora il Richiedente avesse stipulato uno o più contratti in derivati direttamente connessi ed a copertura dei rischi derivanti dal Contratto e fosse Suo interesse ottenere la sospensione anche in relazione agli stessi, è consapevole che dovrà rivolgersi direttamente alle controparti di tali contratti.

In fede. \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

(timbro e firma del legale rappresentante o del titolare)

**NOTA BENE**

**DA FAR FIRMARE DIGITALMENTE CON TRASMISSIONE VIA PEC  
QUALORA NON VENGA FIRMATA DIGITALMENTE LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA  
SU OGNI FOGLIO, AD ESSA DOVRA' ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ  
DEL SOTTOSCRITTORE E IL TUTTO TRASMESSO A MEZZO PEC**

